



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**GARA D'APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA
PER LA FORNITURA DI GASOLIO AD USO TRAZIONE PER GLI AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA DAL 01/05/2025 AL 30/11/2025 (CIG B5E8C18B3F)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA

L'appalto ha per oggetto la fornitura del gasolio ad uso autotrazione costituente il fabbisogno di Apam Esercizio Spa, per il periodo 01/05/2025 - 30/11/2025 e per una quantità presunta pari a lt. 1.000.000 oltre a lt. 150.000 per eventuale proroga di 1 mese.

Nel corso del periodo di durata del contratto esplicitato al successivo art. 4 del Capitolato, APAM si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto infra previsto e/o di aumentare la quantità complessiva presunta della fornitura di gasolio (entro il margine del 20%), in ragione ed in conseguenza dei servizi pubblici e delle prestazioni erogate da APAM alla propria utenza, senza che da ciò possa derivare al Fornitore diritto, azione e/o pretesa alcuna verso APAM, sia a titolo di risarcimento danni, che d'indennizzo e/o di refusione di spese.

Il Fornitore ha diritto, esclusivamente, al pagamento delle forniture di gasolio chieste per iscritto da APAM, e ove la fornitura sia stata regolarmente consegnata alla stessa APAM, e non ha diritto ad alcun ulteriore corrispettivo, e/o nulla potrà rivendicare se - alla scadenza del periodo di durata del contratto - il valore stimato complessivo del contratto e la quantità complessiva presunta della fornitura di gasolio indicata al capoverso primo del presente articolo, non sia stata esaurita.

ART. 2 - CARATTERISTICHE MINIME DEL PRODOTTO PETROLIFERO

Il gasolio dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia, in particolare alle norme che disciplinano il contenimento delle emissioni inquinanti e alle norme UNI EN 590 ultima edizione - BTZ 0,0010 %.

Il contenuto di zolfo dovrà essere pari o inferiore allo 0,0010% in peso (< 10 mg. su kg).

Il gasolio per motori Diesel per uso autotrazione dovrà provenire unicamente da distillazioni di petroli greggi senza adulterazioni né miscele, essere limpido, non opalescente, né fluorescente e di colorazione corrispondente a quelle prescritte dalle norme in vigore.

Il gasolio per motori Diesel deve possedere i requisiti di qualità e corrispondere, in sede analitica, ai metodi di prova riportati nella norma UNI EN 590, ultima edizione.

L'eventuale uso di coloranti, traccianti e additivi, consentito dai punti 5.1 e 5.2 della norma UNI EN 590, ultima edizione, è ammesso se non in contrasto con le normative di legge e con le prescrizioni doganali.

Se nel corso della fornitura le caratteristiche chimico - fisiche del gasolio autotrazione, per effetto di disposizioni di legge, dovessero mutare, il prodotto deve essere fornito comunque alle condizioni economiche previste dal contratto di appalto. E' fatto, comunque, salvo quanto ulteriormente previsto dal presente Capitolato e dal Contratto.

Il difetto delle predette specifiche e caratteristiche tecniche minime, riscontrato da APAM nel corso dell'esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento per colpa dell'Aggiudicatario e, quindi, la risoluzione del contratto di fornitura ovvero dell'affidamento, secondo quanto previsto all'art. 20 del presente Capitolato.

Nel periodo dal 01/11/2025 al 30/11/2025 (ed eventualmente durante la proroga di un mese) dovrà essere fornito gasolio per autotrazione di tipo invernale, senza variazioni di costo. Il gasolio invernale fornito dovrà essere adatto alle basse temperature (fino a -12° C) e non provocare sedimenti o morchie tali da inficiare l'efficienza del motore degli automezzi.

Nel caso di specifica richiesta di Apam, dovrà esser consegnato gasolio (CFPP≤-21°), denominazione commerciale "artico", avente le caratteristiche previste dalla vigente normativa italiana ed europea in materia EN 116:2000. Esclusivamente in questo caso, Apam riconoscerà alla ditta fornitrice un maggior importo pari a €/litro 0,010 (euro zerovirgolazerodieci).

All'atto della sottoscrizione del contratto dovranno essere prodotte le schede tecniche attestanti le caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti, da considerarsi impegnative per l'intera fornitura e che dovranno rispettare la normativa vigente; il committente si riserva inoltre di effettuare campionature e controlli sui carichi in consegna.

ART. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale che APAM riconosce all'Aggiudicatario della procedura di gara, comprensivo di ogni prestazione e attività prevista dal Capitolato e dal Contratto, è così determinato:

- Prezzo del gasolio rilevato dalla Staffetta Petrolifera Nord – Max (edizione del Venerdì precedente) + la Variazione in aumento offerta in gara dall'Aggiudicatario, moltiplicato per i litri di gasolio consegnati ad APAM.

La variazione in aumento rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Saranno riconosciuti eventuali adeguamenti di natura fiscale, decisa da Enti terzi, al momento della consegna del prodotto.

Non saranno riconosciute maggiorazioni di prezzo, per consegne effettuate dal Fornitore in autobotti per quantitativi inferiori a 10.000 (diecimila) litri.

Allo scopo di consentire la verifica del prezzo, il Fornitore dovrà inviare in modo tempestivo, a mezzo mail, la rilevazione dei valori di riferimento dalla "Staffetta Quotidiana Petrolifera", corredata del calcolo analitico del corrispettivo finale risultante.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto per la fornitura di gasolio per trazione, oggetto della presente procedura di gara, avrà durata dal 01/05/2025 - 30/11/2025, senza previsione di rinnovo.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare una proroga contrattuale per non più di 30 giorni, ossia per il periodo 01/12/2025 al 31/12/2025, e per una quantità presunta pari a litri 150.000, alle medesime condizioni commerciali ed economiche del contratto o alle condizioni di mercato più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ART. 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

L'appaltatore si impegna alla fornitura del combustibile, su semplice richiesta di APAM e per motivi di urgenza, a partire dalla data di aggiudicazione.

Resta inteso che qualora le verifiche di legge, che APAM espletterà per la stipula del contratto, dessero esito negativo, la Stazione Appaltante dovrà effettuare la rescissione in danno del contratto con incameramento della fideiussione e affidare il servizio al secondo classificato.

ART. 6 - MODALITÀ DI TRASPORTO E CONSEGNA DEL GASOLIO

Le operazioni inerenti alla consegna del prodotto (accettazione, pesatura e scarico) sono presenziate dal DEC o dall'incaricato del DEC.

Senza la presenza di personale di APAM o senza l'eventuale autorizzazione scritta di APAM a procedere allo scarico, il Fornitore, e il suo personale, non può effettuare lo scarico del gasolio.

Il Fornitore è tenuto al trasporto del prodotto oggetto di fornitura con mezzi adatti e con tutte le precauzioni e cautele imposte dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Il trasporto dovrà essere effettuato a cura, oneri e rischio del Fornitore che sarà ritenuto responsabile di ogni anomalia riscontrata sull'autotreno (differenza sul peso, presenza di sostanze diverse nei serbatoi dell'autotreno adibito al trasporto di gasolio ad uso autotrazione, compresa la presenza di residui di gasolio riscaldamento/agricolo, etc.) e di ogni danno causato a persone, animali e/o cose connesso al trasporto stesso ed alle operazioni di scarico del prodotto.

I mezzi utilizzati per le consegne del prodotto devono essere in condizioni tali da garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni di scarico, compresa la pesatura con motrice e rimorchio separati e devono essere dotati di conta litri preferibilmente di tipo elettronico e di spie trasparenti per la segnalazione della presenza di gasolio nelle tubazioni.

Il Fornitore deve avere cura di fare eseguire nel deposito di carico, prima della sigillatura, lo spurgo per i residui o le condense eventualmente presenti all'interno della cisterna di trasporto. La sigillatura deve essere eseguita con sigilli numerati apposti dal personale del deposito di carico: per assicurare la certezza della sigillatura da parte di detto personale; i sigilli devono preferibilmente riportare il nome della ditta/soggetto a cui appartiene il deposito di carico e la relativa numerazione dovrà essere riportata su apposita dichiarazione con validazione a mezzo timbro del deposito di carico.

6.1 Programma di fornitura

Le consegne dovranno essere effettuate con con autoarticolato dotato di contaltri ed emissione di cartellino a fine scarico e avranno luogo, in seguito ad ordine a mezzo e-mail con preavviso telefonico di 24 ore, negli impianti di distribuzione presso i seguenti depositi di Apam, con periodicità bisettimanale e orario consegna dalle 7.00 alle

17.00 nei giorni feriali (prefestivi inclusi):

- Deposito di Mantova – Via Dei Toscani n.3/c
 - quantità totale presunta: 850.000 lt. (circa lt. 120.000 mensili)
 - cisterne: n. 3 da 40 mc.
- Deposito di Carpenedolo (Bs) – Località Taglie n. 2/e
 - quantità totale presunta: 150.000 lt. (circa lt. 20.000 mensili)
 - cisterne: n. 2 da 15 mc.

Il Fornitore non può sollevare eccezioni e/o pretese di sorta verso apam., ove, nel corso del contratto, i luoghi di consegna del prodotto, e le relative quantità complessive (espresse in litri), dovessero subire variazioni.

Per effetto di esigenze operative di APAM, attesa la sua natura e il tipo di servizi pubblici erogati dalla stessa, il “Programma di Fornitura”, una volta adottato e trasmesso, può subire variazioni che saranno comunicate al Fornitore entro le ore 16.30 del giorno precedente alla/e consegna/e prevista/e del prodotto oggetto di fornitura, senza che ciò costituisca per il Fornitore motivo di richiesta di indennizzo economico, di risarcimento danni, di refusione di spese e/o motivo per avanzare qualsiasi pretesa di sorta.

ART. 7 - ACCESSO AI SITI DI APAM

Prima che la fornitura abbia inizio, il Fornitore deve trasmettere ad APAM l’elenco nominativo degli addetti propri e degli autotrasportatori; qualsiasi variazione del citato elenco deve essere comunicata entro e non oltre cinque (5) giorni dall’intervenuta variazione.

Sarà consentito l’accesso agli impianti di APAM, per l’espletamento delle prestazioni disciplinate dal presente Capitolato e dal Contratto, unicamente al personale regolarmente iscritto nell’elenco di cui al precedente capoverso.

I veicoli del Fornitore e dei terzi soggetti comunque autorizzati, di cui si avvarrà per il trasporto del gasolio, possono entrare negli impianti di APAM solo se inseriti nel suddetto elenco; tutti i veicoli dovranno preventivamente registrarsi presso la portineria e/o punto d’accesso di APAM (ove esistente) e, comunque, la relativa targa deve essere previamente resa nota a APAM.

APAM avrà la facoltà di effettuare controlli, in qualsiasi momento, sul contenuto dei veicoli del Fornitore in entrata e in uscita dagli impianti indicati nel Capitolato.

ART. 8 - DAS (DOCUMENTO di ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO)

Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco cisterna nei depositi indicati. Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:

- il quantitativo di gasolio, espresso sia in litri che in chilogrammi;
- il valore della densità a temperatura ambiente e quello a 15° C;
- la specificazione che trattasi di gasolio 10 p.p.m.

ART. 9 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Il Fornitore deve sottostare a tutti i controlli e verifiche che APAM/DEC/RUP, nel corso del periodo di durata del contratto, ritengono necessari effettuare per accertare la rispondenza dei requisiti, delle specifiche e delle caratteristiche tecniche del prodotto, con quelle previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

9.1 Campionature del prodotto in fase esecutiva

Il Committente, per mezzo di proprio personale, all’atto di ogni singola fornitura si riserva la facoltà di prelevare un campione di gasolio ad uso trazione a tre livelli (prima dello scarico, durante lo scarico, a fine scarico) per ogni cisterna, al fine di sottoporli ad analisi delle caratteristiche chimiche e fisiche, inviandoli ad un laboratorio di fiducia di APAM.

Le operazioni di campionamento del gasolio, sono disciplinate dalla procedura di cui all’Allegato D al Capitolato Speciale d’Appalto, cui si rinvia integralmente.

Il DEC, o personale dallo stesso delegato, può prelevare, per ogni consegna del prodotto oggetto di fornitura ed in contraddittorio con il Fornitore, campionature di prodotto (anche nel corso dello scarico, utilizzando specifica attrezzatura atta allo scopo) che saranno sigillate in appositi recipienti e controfirmati, sia da APAM che dal rappresentante/responsabile tecnico del Fornitore ove presente, su cartellini indicanti le specifiche e caratteristiche del prodotto e i dati relativi alla consegna.

I metodi di analisi da impiegare per il controllo delle caratteristiche del prodotto sono indicati dalla normativa CUNA NC 637-01 e dalle normative vigenti alla data di ogni singola consegna.

Il costo delle analisi dei campioni sono a totale carico del Fornitore per un massimo di 4 consegne nell’arco del periodo contrattuale. Per i successivi esami/analisi, se il prodotto oggetto di fornitura è conforme a quanto previsto in Capitolato Speciale d’Appalto e dal Contratto, i costi anzidetti saranno a carico di APAM; in caso di difformità, i costi saranno a carico del Fornitore. In questo caso, la Committente si riserva la facoltà di applicare le previste penalità e il

recupero delle maggiori spese sostenute per gli eventuali danni accertati ed imputabili all'utilizzo del prodotto non conforme.

Qualora, nonostante l'esito positivo delle analisi chimico-fisiche, il gasolio consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici alle cisterne e/o agli automezzi, il Fornitore s'impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione all'Azienda al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite aventi una determinata provenienza.

Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

ART. 10 - ONERI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore è tenuto ad applicare al suo personale il trattamento, economico e normativo, stabilito dai Contratti Collettivi (C.C.N.L.) nazionali e territoriali in vigore per settore e zona in cui si eseguono le prestazioni, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. n. 36/2023.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008.

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B "Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto", che forma parte integrante al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Qualora l'operatore partecipante intenda eventualmente subappaltare a terzi parte della fornitura messa a gara, nel limite di legge, dovrà farne esplicita menzione in sede di eDGUE indicando le attività che verranno subappaltate, secondo le modalità previste dall'art. 119 D. Lgs. 36/2023, fermo restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di Apam per il complesso degli obblighi previsti dal presente Documento di gara, dagli Allegati e da quanto offerto in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett. d) del D. Lgs. 36/2023, non si considerano attività in subappalto "le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto."

Pertanto, in tale caso, è consentito il subappalto con impresa controllata e/o collegata con l'affidatario che dovrà trasmettere apposita dichiarazione, al fine di informare la Stazione Appaltante in ordine ai rapporti giuridici intercorrenti con il subappaltatore.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nei casi previsti all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 cc;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi/commissioni non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957cc.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

ART. 13 - COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore deve fornire ad APAM un prodotto conforme alle specifiche, alle caratteristiche tecniche, al tipo ed ai requisiti previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi documenti allegati, nonché a quelle previste dalla normativa vigente all'atto della consegna della fornitura.

Pertanto, eventuali danni cagionati agli impianti, ai veicoli e/o ai mezzi aziendali, di proprietà e/o in uso ad APAM, causati dalla fornitura di un prodotto non rispondente alle specifiche e caratteristiche richieste e previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto, verranno addebitati, dalla Committente, al Fornitore, che non potrà sollevare, al riguardo, alcuna eccezione e/o pretesa.

APAM declina ogni responsabilità per danni, di qualsiasi natura, che il Fornitore possa arrecare a soggetti terzi nel corso del periodo di durata del Contratto. Il Fornitore è anche responsabile verso APAM dei danni che possa, comunque, arrecargli.

In relazione ai rischi connessi alla fornitura, e del Capitolato Speciale d'Appalto e del Contratto, il Fornitore deve avere una copertura assicurativa, sino al termine del Contratto e comunque sino al termine infra indicato, per danni arrecati a terzi, compresa APAM, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali (RCT); inoltre, il Fornitore deve avere, sino al termine del Contratto e comunque sino al termine infra indicato, una copertura assicurativa per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (RCO).

Gli estremi di dette garanzie assicurative, ivi compreso la denominazione della compagnia assicurativa, devono essere comunicati per iscritto ad APAM prima della sottoscrizione del contratto.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, la somma assicurata deve essere di entità tale da garantire il danno singolo e il disastro. I massimali assicurativi minimi richiesti sono i seguenti: rispettivamente per sinistro, per persona, per danni ad animali o cose:

-RCT: € 10.000.000,00 (unico);

-RCO: € 2.500.000,00 (unico per sinistro e per persona).

La garanzia assicurativa RCT deve comprendere anche i danni da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché quelli derivanti da incendio, corto circuito, esplosione, scoppio, nonché carico e scarico ed interruzione e sospensione di attività di terzi (tali estensioni se prestate in sottolimito dovranno avere il minimo non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro).

Resta inteso che sia l'indicazione dei massimali (che in nessun caso si possono configurare come limite di responsabilità per il Fornitore), sia la proposizione di garanzie assicurative, non esonerano il Fornitore dalle sue responsabilità comunque configurabili.

L'entità dei premi assicurativi, dei conguagli dei premi, ed ogni altra spesa inerente alla stipulazione di tutte le polizze assicurative, sono totalmente, ed esclusivamente, a carico del Fornitore.

Il Fornitore deve documentare tali condizioni ad APAM con la presentazione di copia della polizza assicurativa e della quietanza di pagamento del premio assicurativo.

Qualunque danno arrecato a persone, animali e/o cose, guasto o trafugamento derivanti ai materiali, alle apparecchiature ed agli impianti, ai veicoli e/o mezzi ed oggetti di proprietà e/o in uso ad APAM o di terzi, causato dal personale o da altro soggetto incaricato del/dal Fornitore, anche a mezzo di sue autobotti, autoarticolati o autotreni impiegati per la consegna del gasolio, è a carico del medesimo Fornitore che deve, di conseguenza, provvedere al risarcimento del danno e al ripristino.

Gli automezzi impiegati dal Fornitore per l'esecuzione della consegna della fornitura devono essere dotati, per tutta la durata del contratto, di una polizza assicurativa R.C. Auto (RCA), come prescritta dalla normativa vigente ed inclusa l'estensione ADR, con i massimali stabiliti dalla normativa vigente di settore, i cui estremi, ivi compreso il nome della compagnia assicurativa, devono essere comunicati ad APAM prima della sottoscrizione del contratto.

Le coperture assicurative devono permanere per tutta la durata del contratto, e cessano alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalle polizze previste, restano comunque per intero ad esclusivo carico del Fornitore.

ART. 14 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

L'Appaltatore emetterà fattura posticipata per ogni singola consegna effettuata.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente in formato elettronico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it, dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

Si richiede, inoltre, di trasmettere all'indirizzo apam@apam.it una copia di cortesia in formato pdf.

I pagamenti delle competenze saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60gg dal ricevimento della fattura, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul c/corrente dedicato

intestato al Fornitore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG B5E8C18B3F).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 16 - PENALI

Sono stabilite, nel corso del periodo di durata del Contratto e all'integrarsi della/e fattispecie di seguito prevista/e, le seguenti penali a carico del Fornitore:

16.1 Caratteristiche del gasolio non rispondenti a quanto previsto dal capitolato

La non osservanza da parte del Fornitore delle specifiche, caratteristiche e requisiti del gasolio ad uso autotrazione (requisiti e caratteristiche tecniche del gasolio ad uso autotrazione previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e dal Contratto), comporta l'applicazione di una penalità del 5% dell'importo del gasolio non conforme, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni causati dall'utilizzo di tale prodotto; in tal caso il fornitore stesso dovrà risarcire APAM di tutti gli oneri derivanti dal danno subito.

Per ogni successiva contestazione la penalità sarà aumentata di 1 punto percentuale fino ad un massimo del 20% per ogni scarico contestato.

16.2 Consegne di gasolio effettuate fuori orario rispetto al programma di rifornimento

Ogni consegna del prodotto effettuata dal Fornitore in orario diverso da quello indicato sul "Programma di Fornitura" predisposto dalla Committente ai sensi dell'art. 6.1, comporta l'applicazione di una penalità - da parte della Committente, nei confronti del Fornitore - di € 200,00 (euro duecento/00).

La Committente, se preventivamente informata per iscritto dal Fornitore, con anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore, quanto al mancato rispetto dei tempi e orari di consegna a causa di giustificati motivi (che dovranno essere provati dal Fornitore e accettati dal Committente), non applica la penalità.

16.3 Mancate consegne del gasolio

Qualora siano ravvisabili responsabilità del Fornitore in caso di mancata consegna del prodotto nei termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e/o rispetto al "Programma di Fornitura" di cui al precedente art. 6.1 - e/ o la mancata comunicazione in tempo utile ad APAM dell'eventuale variazione della codifica fiscale del gasolio da fornire ad APAM, attesa la sua natura, ha la facoltà di rifornirsi presso altro Fornitore al fine di non compromettere l'erogazione dei servizi pubblici e delle prestazioni dalla stessa erogate in favore della propria Utenza; in tal caso, APAM addebiterà al Fornitore una penalità così determinata:

- 300,00 (trecento/00) €/giorno solare di ritardo (a partire dalla data di consegna prevista fino alla data di consegna del prodotto da parte del Fornitore alternativo) e per singola consegna;
- maggiore onere per APAM per l'acquisto di gasolio presso il Fornitore alternativo, vale a dire costo di acquisto del carburante maggiorato di almeno 20 % (venti per cento);
- tutti gli eventuali danni conseguenti alla mancata consegna di gasolio e/o additivi ad APAM.

Detta penalità, e quant'altro sopra previsto, sarà applicata ogni volta che si verifichi la mancata consegna di prodotto oggetto di fornitura e del presente Capitolato e del Contratto e del "Programma di Fornitura".

APAM, se preventivamente informata per iscritto dal Fornitore quanto alla mancata ottemperanza alla consegna a causa di forza maggiore (che dovrà essere provata dal Fornitore e accettata dalla Committente), fermo quanto previsto dalle norme vigenti, addebita solo il maggiore onere sostenuto da APAM per l'acquisto di gasolio presso il Fornitore alternativo.

Qualora detti ritardi dovessero assumere, per motivi non giustificati ed accettati da APAM, rilevanza che comprometta l'erogazione dei servizi pubblici e delle prestazioni erogate e rese in favore dell'utenza, APAM si riterrà libera di risolvere il contratto per inadempimento, incamerando la garanzia definitiva a titolo di acconto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

16.4 Consegne respinte

Il prodotto oggetto di fornitura potrà essere rifiutato da APAM. in persona del D.E.C., o di personale da esso delegato, ove si verifichi anche una delle seguenti circostanze:

- il non rispetto, da parte del Fornitore e da parte del suo personale, delle fasce orarie di consegna del prodotto indicate nel "Programma di Fornitura" di cui all'art. 6.1;

- qualora in sede di controllo di accettazione del prodotto (verifica di conformità), si riscontrino la presenza di sostanze diverse nel gasolio ad uso autotrazione per un quantitativo di 10÷15 litri o di anomalie a giudizio degli incaricati di APAM;

alla consegna della merce conforme alle specifiche e caratteristiche chieste, entro sei (6) ore dalla mancata accettazione o dal rifiuto.

Per ogni consegna di gasolio ad uso autotrazione che sia stata respinta in fase di consegna, è applicata una penalità, per singola contestazione, pari a € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre al recupero dei maggiori danni. Qualora il Fornitore non provveda a consegnare merce conforme alle specifiche richieste entro sei (6) ore, come sopra richiesto, la consegna sarà considerata non avvenuta e si applicheranno le penali di cui all'art. 16.3.

16.5 Consegne anomale di gasolio

Con frequenza mensile sono determinate dal D.E.C. le quantità consegnate presso ogni singolo impianto di APAM, verificando che, tra il peso netto indicato sul DAS ed il peso netto riscontrato dal D.E.C. - o dagli incaricati di APAM - durante le fasi della pesatura, la differenza riscontrata dalla somma delle singole consegne non sia superiore allo 0,3 % (zero virgola tre per cento).

Qualora si riscontrasse difformità, per singolo impianto di consegna, una differenza superiore allo 0,3% (zero virgola tre per cento) tra il peso netto indicato sul DAS e il peso netto riscontrato, APAM applica al Fornitore una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00).

16.6 Mancato rispetto della procedura di scarico

La mancata ottemperanza da parte del Fornitore, anche ad uno solo dei punti indicati in Capitolato, alle modalità di gestione delle operazioni di scarico del prodotto (Allegato "Y"), comporta l'applicazione di una penalità - da parte di APAM - di € 200,00 (euro duecento/00) per la prima contestazione.

Per ogni successiva contestazione, la penalità è aumentata del 50% fino ad un massimo di € 2.500,00.

16.7 Mancata consegna della documentazione prevista dal capitolato o dalla legge

Qualora il Fornitore non consegni ad APAM la documentazione prevista dal Capitolato o dalle norme vigenti (es. Schede Tecniche del prodotto, Schede di Sicurezza, etc.), APAM applica al Fornitore, per ogni singolo documento mancante e non consegnato, una penalità pari a € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00).

16.8 Errata compilazione dei documenti di accompagnamento

La compilazione errata dei documenti di accompagnamento da parte del Fornitore (es. bolla, DAS, etc.), quale ad esempio la mancata trascrizione della densità a temperatura ambiente, comporta l'applicazione di una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

Parimenti, la mancata compilazione del DAS integrativo in caso di dirottamento anche parziale del prodotto, comporta l'applicazione di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

La penalità è applicata ogni qualvolta si verifica l'inadempienza.

16.9 Mancata o rimossa sigillatura delle autobotti/autocisterne

La mancanza, o la rimozione nel tragitto verso gli impianti, anche parziale - da parte del Fornitore - della sigillatura delle autobotti e/o autocisterne impiegate, con le modalità stabilite nel presente Capitolato o nel Contratto, comporta l'applicazione di una penale di € 300,00 (euro trecento/00) per ogni episodio riscontrato. La numerazione dei sigilli riscontrati deve essere corrispondente a quanto riportato nella dichiarazione, con timbro e firma, rilasciata dal deposito di carico all'addetto alla consegna e che deve essere consegnato al D.E.C. o all'incaricato della Committente.

16.10 Autotrasportatori non indicati all'atto dell'accesso agli impianti di apam

La mancata osservanza di quanto previsto in merito all'accesso agli impianti di APAM, da parte degli autotrasportatori del Fornitore, comporta l'applicazione di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni episodio riscontrato.

16.11 Mancato avviso in caso di sversamento di gasolio

Nel caso in cui il Fornitore non provveda a dare immediato avviso al D.E.C. o al R.U.P. del verificarsi di sversamento di gasolio nelle aree di scarico indicate da APAM, quest'ultima applica, per singolo episodio riscontrato, ove accertato lo sversamento, una penale di € 1.000,00 (euro mille/00).

16.12 Mancato intervento di bonifica a seguito di sversamento di gasolio

Nel caso in cui, al verificarsi di sversamento di gasolio nelle aree di scarico indicate da APAM, il Fornitore non intervenga entro il giorno stesso, APAM applica, per ogni singolo episodio riscontrato, una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) nei confronti del Fornitore.

16.13 Inadempimento assoluto da parte del fornitore

Nel caso di "inadempimento assoluto" del Fornitore, si conviene una penale pari al 2,00 % dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali di legge, ai sensi dell'art. 1382 Codice Civile, salvo il risarcimento del danno ulteriore. In questo caso, la Committente si riserva di trattenere la garanzia definitiva a titolo di acconto sulla liquidazione del danno.

Si considera "inadempimento assoluto" l'integrarsi di una delle fattispecie di "grave inadempimento" previste dal

successivo art. 20 .

16.14 Ulteriori penali

Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Contratto, non espressamente prevista negli articoli e capoversi precedenti del presente Capitolato Speciale d'Appalto, può essere applicata una penalità variabile da € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione.

L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da APAM verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare del contratto la Committente ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute. Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

Alla terza constatazione di non conformità, l'Azienda potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la relativa cauzione, salva sempre la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

ART. 17 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora l'utilizzo di gasolio fornito provochi danni al veicolo sul quale è utilizzato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà:

- il rimborso del costo di ripristino del veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa di 35,00 euro/ora;
- il rimborso del costo "fermo del veicolo" su cui era montato il ricambio (mancato ricavo per indisponibilità veicolo), valutato pari a 100,00 euro/giorno.

In ogni caso, le eventuali sostituzioni in linea dell'autobus rese necessarie a seguito di guasto, saranno addebitate al Fornitore al costo unitario standard di € 150,00.

Gli eventuali traini dell'autobus, necessari a seguito di un guasto occorso a causa di gasolio non conforme, saranno addebitati al Fornitore al costo unitario standard di € 400,00.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

A norma di quanto stabilito all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 120 comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'Appaltatore, di cui all'art.1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla legge, nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs 36/2023.

Apam risolverà il contratto, qualora accerti un grave o ripetuto inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, oppure la sospensione della fornitura, il rallentamento delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo per decisione unilaterale del Fornitore, per oltre 48 (quarantotto) ore, tale da compromettere il buon esito della fornitura di gasolio per autotrazione ed il buon esito dei servizi e delle prestazioni erogati per APAM. In tali casi, prima di procedere alla risoluzione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvederà alla contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del progetto. Nel caso il RUP valuti negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore ovvero quest'ultimo ometta di presentarle, Apam dichiarerà risolto il contratto.

In caso di risoluzione, al fine di quantificare le somme dovute dall'appaltatore in favore di Apam e/o viceversa, verranno valutati i danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi da Apam in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione e le penali a carico dell'Appaltatore.

Apam si riserva la facoltà di affidare la fornitura a un terzo soggetto a spese dell'appaltatore, rimanendo impregiudicato ogni altro diritto, ivi compreso quello di agire per il risarcimento dei danni.

In caso di scioglimento anticipato del contratto da parte dell'appaltatore, fuori dai casi normativamente previsti, Apam si riserva di richiedere il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e subendi.

ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente e applicabile in materia, Apam - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito indicati:

- I. la verifica, negativa, circa la sussistenza e permanenza dei requisiti di partecipazione dichiarati dal Fornitore, ivi compresi i requisiti generali di cui agli art. 94-95 e 98 del D. Lgs. 36/2023 e previsti dalle norme vigenti;
- II. manifesta incapacità o inidoneità, anche legale, nell'esecuzione del contratto o nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- III. cessione della ditta, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- IV. frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione e nella consegna della fornitura di gasolio per autotrazione;
- V. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- VI. 3 (tre) consegne di gasolio ritenuto non conforme da Apam durante il periodo contrattuale;
- VII. il superamento del limite del 10 % delle penali di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- VIII. variazione, durante il periodo contrattuale, della percentuale di sconto sulla maggiorazione offerta in sede di gara;
- IX. grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- X. la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il contratto si intenderà risolto di diritto non appena Apam avrà comunicato all'appaltatore, a mezzo PEC senza necessità di ulteriori adempimenti, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, che è stabilita ad esclusivo beneficio di Apam.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali Apam non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

In ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere ad Apam il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate, nonché l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D. Lgs. 36/2023. Apam avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto per le forniture eseguite, sino alla quantificazione del danno che l'appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

ART. 21 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento, anche in caso di perdita in capo alla stessa della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, con un preavviso di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali prende in consegna le forniture ed effettua la verifica della regolarità delle stesse. Nel caso di recesso, la stazione appaltante provvederà al pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

L'appaltatore non ha diritto a pretese risarcitorie, nonché a ulteriori compensi, indennizzi e/o rimborsi spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

ART. 22 - RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si fa rinvio al Codice civile (artt. 1559 e ss.) e alle altre normative in materia, al D. Lgs. 36/2023, salvo il rispetto delle disposizioni Comunitarie direttamente applicabili.

ART. 23 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO – PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico dovrà dichiarare di:

- prendere atto e di accettare i contenuti del vigente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa,

- obbligarsi a rispettare il Modello Organizzativo societario, ed in generale le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (“D.Lgs. 231/2001”), di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso decreto, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti che siano astrattamente idonei a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D. Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto;
- promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- prendere atto e accettare il contenuto del Patto di integrità, in allegato.

Qualora l’operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, la Stazione Appaltante avrà il diritto di revocare l’eventuale aggiudicazione e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 24 - ONERI E SPESE RELATIVE AL CONTRATTO

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla conclusione del contratto di appalto di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Il contratto che sarà stipulato con l’Appaltatore è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra Apam e l’Appaltatore, afferenti il contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, le parti concordano che sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'appalto e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

All.: B “Capitolato della sicurezza”

D “Operazioni per il campionamento del gasolio”

E “Operazioni per carico e scarico del gasolio per autotrazione”

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato		Visto RUP
00	xx/xx/2025	Prima emissione	Ufficio Acquisti AL	DEC Ing. Nicola Belfanti	RSPP Ing. Francesco Bottacini	Dott. Alberto Spaggiari
				<i>Documento firmato</i>	<i>Documento firmato</i>	<i>Documento firmato</i>